|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**MINISTERO DELL'INTERNO**

DECRETO 14 luglio 2015

Disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' ricettive

turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e

fino a 50.

(GU n.170 del 24-7-2015)

 IL MINISTRO DELL'INTERNO

 Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il

riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della

legge 29 luglio 2003, n. 229;

 Visto l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.

150 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.

15, con il quale si dispone che con decreto del Ministro dell'interno

si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro

dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti,

in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino

a cinquanta posti letto;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.

151, concernente il Regolamento recante la semplificazione della

disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,

a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122;

 Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e

successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana n. 95 del 26 aprile 1994 e ripubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, recante l'approvazione

della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e

l'esercizio delle attivita' ricettive turistico-alberghiere;

 Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201

del 29 agosto 2012, recante disposizioni relative alle modalita' di

presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione

incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2,

comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,

n. 151;

 Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dal richiamato art.

11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, con

priorita' per le attivita' ricettive turistico - alberghiere con

numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data

di entrata in vigore del presente decreto;

 Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, e

successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana n. 76 del 30 marzo 2012, recante il piano

straordinario biennale adottato ai sensi dell'art. 15, commi 7 e 8,

del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente

l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle

strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti

letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del

Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato

l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi;

 Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione

incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.

139;

 Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.

98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

 Decreta:

 Art. 1

 Campo di applicazione

 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per

la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attivita'

ricettive turistico-alberghiere, cosi' come definite dal decreto del

Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni, con

numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data

di entrata in vigore del presente decreto.

 Art. 2

 Obiettivi

 1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i

primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle

persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le

strutture turistico-ricettive di cui all'art. 1, sono realizzate e

gestite in modo da:

 a) minimizzare le cause di incendio;

 b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di

assicurare il soccorso agli occupanti;

 c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio

all'interno della struttura ricettiva;

 d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree

limitrofe;

 e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino i locali

e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

 f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di

operare in condizioni di sicurezza.

 Art. 3

 Disposizioni tecniche

 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e'

approvata la regola tecnica di prevenzione incendi di cui

all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente

decreto.

 Art. 4

 Applicazione delle disposizioni tecniche

 1. Le disposizioni tecniche di cui all'art. 3 si applicano alle

attivita' ricettive turistico-alberghiere indicate all'art. 1, anche

nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento,

limitatamente alle parti interessate dall'intervento e comportanti

l'eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%.

 2. E' fatta salva la facolta', per il responsabile delle attivita'

di cui all'art. 1, di optare per l'applicazione delle pertinenti

disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile

1994 e successive modificazioni.

 Art. 5

 Commercializzazione CE

 1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente

decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie

applicabili ed a queste conformi.

 2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi

schiumogeni, i prodotti per i quali e' richiesto il requisito di

reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma precedente, gli

elementi di chiusura per i quali e' richiesto il requisito di

resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni

nazionali, gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di

informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla

direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la

commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo

riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del

presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.

 3. Le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2,

purche' legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati

membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtu' di specifici

accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero

legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione

europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo

spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni

che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della

sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal presente

decreto, possono essere impiegati nel campo di applicazione del

decreto stesso.

 Art. 6

 Disposizioni finali

 1. Ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dell'interno

16 marzo 2012 e successive modificazioni, alle attivita' ricettive

turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino

a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del

Ministro 9 aprile 1994, si applicano le corrispondenti prescrizioni

della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del

presente decreto, con le modalita' e i tempi fissati dal citato

decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive

modificazioni.

 2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno

successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della

Repubblica italiana.

 Roma, 14 luglio 2015

 Il Ministro: Alfano

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |